



**Deliberazione della Giunta comunale
N. 159 del 17.05.2012**

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA AVVERSO RICORSO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA N. 26 DEL 13.12.2001 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO – SEZIONE N. 1, IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

VERBALE

Il 17 maggio 2012 alle ore 11:30 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Oldrini Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò Monica	Assessore	SI
6	Pozzi Alessandro	Assessore	NO
7	Scanagatti Roberto	Assessore	NO
8	Teormino Lucia	Assessore	NO
9	Urro Giovanni	Assessore	NO
10	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Vice Segretario generale Massimo Piamonte.

Assume la presidenza il Sindaco, Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Autorizzazione a resistere in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia avverso ricorso in appello contro la sentenza n. 26 del 13.12.2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione n. 1, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'art. 54 del D.Lgs. 546/92 che disciplina la costituzione in giudizio dell'appellato dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale;
- visto l'art. 23 del D.Lgs. 546/92 nella parte in cui determina in 60 giorni dalla notifica, consegna o ricezione a mezzo del servizio postale del ricorso il termine per la suddetta costituzione in giudizio;
- vista la relazione del Settore Tributi allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, con la quale si propone di autorizzare la costituzione in giudizio;
- accolte le motivazioni in ordine alla opportunità di contrastare il ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado favorevole al Comune di Sesto San Giovanni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco o suo delegato a costituirsi nel giudizio proposto avanti la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia dal Sig. **D. A.** avverso e per la riforma della sentenza n. 26 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale – Sez. n. 1 - il 13.12.2011;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

RELAZIONE

Nel mese di aprile del 2010 l'Ufficio, nel corso delle attività di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili relativa all'annualità 2009, emetteva nei confronti del Sig. D. A. il seguente provvedimento:

- Avviso di accertamento ICI n. 150 del 28.04.2010 relativo all'anno 2007 notificato in data 22.05.2010.

Avverso il suddetto atto, il Sig. D. A. notificava in data 08.07.2010 ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

Col suddetto ricorso il Sig. D. A. chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato per "carezza di motivazione" e, nel merito, il riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale.

Costitutosi in giudizio con delibera G.C. n. 308 del 07.09.2010, l'Ufficio dimostrava l'infondatezza di ogni motivazione addotta dal ricorrente.

Con sentenza n. 26 depositata in data 13.01.2012, la Commissione Tributaria Provinciale – Sez. n. 1 – respingeva il ricorso proposto dal Sig. D. A. ritenendone infondate eccezioni e motivazioni.

Avverso la sentenza richiamata, il Sig. D. A. ha proposto appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Con l'atto relativo, notificato al Comune di Sesto San Giovanni in data 27.04.2012, l'appellante ha chiesto al giudice di secondo grado "l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso dal Comune (...) per l'anno 2007 (...)in riforma totale della sentenza appellata".

Considerata la pronuncia con la quale la Commissione Tributaria di primo grado ha accolto quanto controdedotto dal Comune di Sesto San Giovanni, poiché si ritiene che il ricorso proposto in appello confermi anch'esso elementi di infondatezza sia sotto il profilo della ricostruzione in fatto sia sotto il profilo delle norme richiamate in diritto tali da consentire una valida opposizione, si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

IL FUNZIONARIO
Dott. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni, 16.05.2012